

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 agosto 2011

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva teflubenzuron a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (11A12622)

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n.172 concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80 del citato regolamento concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009;

Visto in particolare il reg (CE) n. 540/2011 con il quale, sono considerate approvate, a norma del regolamento (CE) n. 1007/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che a norma dell'art. 83 del regolamento (CE) n. 1007/2009 continuano ad applicarsi per le suddette sostanze attive le disposizioni specifiche stabilite dalle direttive con le quali sono state iscritte nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 289 il 12 dicembre 2009, di recepimento della direttiva n. 2009/37/CE della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva teflubenzuron;

Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 15 settembre 2009 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva teflubenzuron puo' essere autorizzata solo come insetticida nelle serre, su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi;

Tenuto conto che l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla direttiva n. 2009/37/CE della Commissione d'inclusione della sostanza attiva teflubenzuron nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Considerato che le Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 15 settembre 2009, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dalla direttiva n. 2009/37/CE;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011, nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Visto altresì il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato I al presente decreto puo' essere concessa fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva teflubenzuron, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 545/2011 e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni

dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva teflubenzuron ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 15 settembre 2009;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva teflubenzuron sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 15 settembre 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 15 settembre 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui regolamento (CE) n. 545/2011, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui regolamento (CE) n. 546/2011 e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva teflubenzuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Art. 2

1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformita' alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 10 agosto 2011

Il direttore generale: Borrello

vorevole a procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato I al presente decreto può essere concessa fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva teflubenzuron, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 15 settembre 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 545/2011 e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (CE) n. 546/2011;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva teflubenzuron ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 15 settembre 2009;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva teflubenzuron

sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 15 settembre 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 15 settembre 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui regolamento (CE) n. 545/2011, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui regolamento (CE) n. 546/2011 e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva teflubenzuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 10 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva teflubenzuron ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2019.

N.	N. Registrazione	Prodotto	Impresa
1	7977	NOMOLT	BASF ITALIA S.r.l.
2	9799	CYDIM	BASF ITALIA S.r.l.
3	11901	CRESIT	GOWAN ITALIA S.p.a.
4	13508	REMBO [®]	DIACHEM S.p.a.




NOMOLT®

INSETTICIDA DA UTILIZZARSI SOLO IN SERRA CON COLTURE SU SUBSTRATI ARTIFICIALI O SU SISTEMI IDROPONICI CHIUSI - SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
TEFLUBENZURON, puro g 13,57(150 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene soluzione acquosa di
dipropilenglicole con 20% di
benzisotiazolinone (CAS 2634-33-5,
1310-73-2): può provocare una
reazione allergica.



**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

**BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB)- Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. -Viale V.Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (LO)
BASF Agri-Production SAS. - Z.I. Lyon Nord - Genay (Francia)

**PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 7977 del
04.05.1991**

Contenuto netto: ml 100 - 250 - 500, Litri 1
Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un centro antiveleni.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NOMOLT è un regolatore di crescita degli insetti, che ne inibisce lo sviluppo interferendo sul processo di sintesi della chitina.

NOMOLT non è un insetticida sistemico ed esplica la propria attività prevalentemente per ingestione. Nei confronti di alcune specie d'insetti manifesta attività ovicida.

NOMOLT è attivo nei confronti di un vasto numero d'insetti fitofagi.

NOMOLT è selettivo nei confronti di diversi artropodi utili quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto può essere utilizzato solo in serra con colture su substrati artificiali o su sistemi idroponici chiusi.

Diluire direttamente in acqua la dose di prodotto raccomandata.

Melanzana - Leptinotarsa decemlineata (dorifora): 150 ml/ha, trattando contro le larve di prima e seconda età (sebbene NOMOLT sia attivo contro tutti gli stadi larvali).

Peperone - Ostrinia nubilalis (piralide): 50 ml/ha (0,5 l/ha), trattando nel periodo di piena ovideposizione, prima della schiusura delle uova, distribuendo una soluzione pari a 10 ettolitri per ettaro.

Cavoli - Mamestra brassicae (mamestra) e Pieris spp. (cavolaie): 150-200 ml/ha, trattando sulle larve in prima fase di sviluppo.

Ornamentali - Hyphantria cunea (ifantria): 50 ml/ha, bagnando il più possibile ed in modo omogeneo le chiome.

FITOTOSSICITA'

Per le piante ornamentali sono consigliati saggi preliminari.

RISCHI PARTICOLARI


Si consiglia di evitare le applicazioni durante il periodo della fioritura, per evitare danni alla covata delle api.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per cavoli rapa, 10 giorni prima della raccolta per melanzana e peperone.

ATTENZIONE: AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

ATTENZIONE! Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 6/08/2011



CYDIM®


INSETTICIDA DA UTILIZZARSI SOLO IN SERRA CON COLTURE SU SUBSTRATI ARTIFICIALI O SU SISTEMI IDROPONICI CHIUSI - SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

TEFLUBENZURON, puro g 13,57 (150 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Contiene soluzione acquosa di dipropilenglicole con 20% di benzisotiazolinone (CAS 2634-33-5, 1310-73-2): può provocare una reazione allergica.



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

**BASF Italia Srl - Tel. 0362/512.1
Cesano Maderno (MB)**

Officina di produzione:

BASF Agri-Production SAS - Z.I. Lyon Nord - Genay (Francia)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute n. 9799 del 02.11.1998

Contenuto netto: millilitri 100 - 250 - 500 litri 1

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di

intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CYDIM è un regolatore di crescita degli insetti (R.C.I.) che inibisce lo sviluppo dei parassiti interferendo sul processo di sintesi della chitina.

CYDIM non è un insetticida sistemico ed esplica la propria attività prevalentemente per ingestione. Nei confronti di alcune specie di insetti manifesta attività ovida. CYDIM è attivo nei confronti di un vasto numero di fitofagi appartenenti agli ordini dei Lepidotteri, Coleotteri, Imenotteri (Tentredinidi) ed Emittteri (Psylla piri). Il formulato è selettivo nei confronti di diversi artropodi utili quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi.

DOSI EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto può essere utilizzato solo in serra con colture su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi.

Diluire direttamente in acqua la dose prescritta del prodotto.

Melanzana - *Leptinotarsa decemlineata* (dorifora): 150 ml/ha, trattando contro le larve di prima e seconda età (sebbene CYDIM sia attivo contro tutti gli stadi larvali).

Peperone - *Ostrinia nubilalis* (piralide): 50 ml/hl (0,5 l/ha), trattando nel periodo di piena ovideposizione, prima della schiusura delle uova, distribuendo una soluzione pari a 10 ettolitri per ettaro.

Cavoli - *Mamestra brassicae* (mamestra) e *Pieris spp.* (cavolaie): 150-200 ml/ha, trattando sulle larve in prima fase di sviluppo.

Ornamentali - *Hyphantria cunea* (infantria): 50 ml/hl, bagnando il più possibile ed in modo omogeneo le chiome.

FITOTOSSICITA'

Per le piante ornamentali sono consigliati saggi preliminari.

RISCHI PARTICOLARI


Si consiglia di evitare le applicazioni durante il periodo della fioritura, per evitare danni alla covata delle api.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per cavoli rapa, 10 giorni prima della raccolta per melanzana e peperone.

ATTENZIONE: AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20/09/2011



CARATTERISTICHE

REMOBÒ è un regolatore di crescita degli insetti (R.C.I.) che inibisce lo sviluppo dei parassiti interferendo sul processo di sintesi della chitina. REMOBÒ non è un insetticida sistemico ed esplica la propria attività prevalentemente per ingestione. Nei confronti di alcune specie di insetti manifesta attività ovidica. REMOBÒ è attivo nei confronti di un vasto numero di fitofagi appartenenti agli ordini dei Lepidotteri, Coleotteri, Imenotteri (Tentredini) ed Emittteri (Psylla piri). Il formulato è selettivo nei confronti di diversi artropodi utili, quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelinidi e Fitoseidi.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Diluire direttamente in acqua la dose prescritta di prodotto.

CAMPI D'APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato unicamente come insetticida nelle serre (su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi).

Melanzana: contro Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*) 150 ml/ha; effettuare il trattamento contro larve di prima e seconda età (sebbene REMOBÒ sia attivo contro tutti gli stadi larvali).

Peperone: contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*) 50 ml/ha (0,5 l/ha); effettuare il trattamento nel periodo di piena ovodeposizione, prima della schiusura delle uova, distribuendo un quantitativo di poltiglia pari a 10 ettolitri per ettaro.

Cavoli contro *Mamestra brassicae* (Mamestra) e *Pieris sp.* (Cavolaia) 150-200 ml/ha; eseguire il trattamento sulle larve in prima fase di sviluppo.

Ornamentali: contro *Hyphantria cunea* 50 ml/ha; bagnare il più possibile ed in modo omogeneo le chiome.

Avvertenza: si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura per evitare danni alla covata delle api; immediatamente prima del trattamento con REMOBÒ si raccomanda di sfalcare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.

COMPATIBILITÀ: Avvertenza - in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.


FITOTOSSICITÀ: Per le piante ornamentali sono consigliati saggi preliminari.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per cavolo; 10 giorni per melanzana e peperone.

"ATTENZIONE": Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con D.D. del 10/09/2011



REMOBÒ

Insetticida regolatore di crescita
Sospensione concentrata (impiego limitato alla serra su
substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Teflubenzuron puro g 13,57 (= 150 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

FRASI D'IRISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15

ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 035 581120

OFFICINA DI PRODUZIONE

DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n° 13508 del 18/12/2006

QUANTITÀ NETTA DEL PREPARATO: ml 25; 50; 100; 200; 250; 500; lt 1, 5, 10, 20

PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso



ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

CRESIT

Insetticida chitino-inibitore da impiegarsi solo in serra su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi
 Tipo di formulazione: sospensione concentrata

Composizione:

- Teflubenzuron g. 13,57 g (= 150 g/l)
- Coadiuvanti q b a 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini ed agli animali domestici. Conservare il recipiente ben chiuso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

GOWAN ITALIA S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

Tel. 0546/629911

Reg. n. 11901 del 27.10.2003 del Ministero della Salute

Stabilimenti di produzione:

SIPCAM Spa Salerano sul Lambro (LO)


ALTHALLER ITALIA Srl, S.Colombano al Lambro (MI)

TORRE Srl, Torrenieri (SI)

I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG).

Taglie: Lt 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-20-25

Partita n.:



PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Insetticida regolatore di crescita (R.C.I.) che inibisce lo sviluppo dei parassiti interferendo sul processo di sintesi della chitina. Agisce prevalentemente per ingestione e nei confronti di alcune specie di insetti, possiede anche attività ovicida. E' selettivo nei confronti di diversi artropodi utili quali Antocoridi, Coccinellidi, Sirfidi, Afelimi e Fitoseidi.

Viene impiegato sulle seguenti colture:

Coltura	Fitofagi	Dose ml/ha	Note
Melanzana	Dorifora (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	150 ml/ha	Trattare contro le larve di prima e seconda età.
Peperone	Piralide (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	50 (0,5 l/ha)	Effettuare il trattamento nel periodo di ovodeposizione, prima della schiusura delle uova, distribuendo 10 hl/ha.
Cavolo	Mamestra (<i>Mamestra brassicae</i>) e Cavolaia (<i>Pieris spp.</i>)	150-200 ml/ha	Effettuare il trattamento sulle larve ai primi stadi di sviluppo.
Ornamentali	<i>Hyphantria cunea</i>	50	Bagnare bene la vegetazione.

DA IMPIEGARSI SOLO IN SERRA SU SUBSTRATO ARTIFICIALE O SU SISTEMI IDROPONICI CHIUSI

Compatibilità: non miscibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: per le piante ornamentali è consigliabile effettuare saggi preliminari.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta di melanzana, peperone, 7 giorni per il cavolo.

RISCHI PARTICOLARI: Si consiglia di evitare applicazioni durante il periodo della fioritura, per evitare danni alla covata delle api; si raccomanda immediatamente prima del trattamento con il prodotto di sfalciare le infestanti in fioritura eventualmente presenti.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 10/09/2011

